



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 dicembre 2016:

LEGGE 21 DICEMBRE 2016 n.144

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E BILANCI PLURIENNALI 2017/2019

TITOLO I DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO

Art.1

(Bilancio di previsione dello Stato)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (Allegato "A"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate tributarie	€	421.300.800,00
Titolo 2-Entrate extratributarie	€	69.888.570,00
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	409.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui	€	29.779.354,51
Titolo 5-Partite di giro	€	33.710.000,00
Totale Generale Entrate	€	555.087.724,51

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	478.240.007,05
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	30.375.420,00
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€	12.762.297,46
Titolo 4-Partite di giro	€	33.710.000,00
Totale Generale Uscite	€	555.087.724,51

Art.2

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.L.P.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 2017 (Allegato "B"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	21.551.000,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€	5.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€	750.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	10.783.000,00
Totale Generale Entrate	€	33.089.000,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	8.606.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	12.800.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€	150.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€	750.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	10.783.000,00
Totale Generale Uscite	€	33.089.000,00

Art.3

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l'esercizio finanziario 2017 (Allegato "C"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	66.873.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitale	€	17.260.000,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€	95.170.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	3.973.000,00
Totale Generale Entrate	€	183.276.000,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	55.103.600,00
Titolo 2-Movimenti di capitali		
Spese in conto capitale	€	29.614.800,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€	89.015.000,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€	//
Titolo 5-Partite di giro	€	3.973.000,00
Totale Generale Uscite	€	177.706.400,00

2. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, ad utilizzare proprie riserve fino ad euro 18.870.000,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'A.A.S.S..

3. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l'esercizio 2017, ad effettuare una riserva patrimoniale di euro 1.300.000,00 da destinare al "Fondo spostamento A.T.".

4. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l'esercizio 2017, ad effettuare un accantonamento al fondo rischi ed oneri di euro 800.000,00 a fronte di eventuali crediti inesigibili.

Art.4

(Bilancio di previsione C.O.N.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l'esercizio finanziario 2017 (Allegato "D"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate ordinarie	€	4.120.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€	2.525.000,00
Titolo 3-Entrate diverse	€	317.950,00
Titolo 4-Entrata conto capitale CONS	€	80.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	132.000,00
Totale Generale Entrate	€	7.174.950,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	4.716.450,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	2.244.000,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili	€	2.500,00
Titolo 4-Spese in conto capitale	€	80.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€	//
Titolo 6-Partite di giro	€	132.000,00
Totale Generale Uscite	€	7.174.950,00

2. Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare per acconti il contributo per l'anno 2017 di euro 4.200.000,00 al C.O.N.S di cui all'articolo 9 della Legge 30 settembre 2015 n.149.

Art.5

(Bilancio di previsione I.S.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'esercizio finanziario 2017 (Allegato "E"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Finanziamento attività assistenziale		
Sanitaria e Socio Sanitaria	€	84.290.000,00
Titolo 2-Finanziamento attività previdenziale	€	219.617.000,00
Titolo 3-Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	€	4.129.611,99
Titolo 4-Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	€	1.000,00

Titolo 5-Acquisizione mezzi finanziari	€	12.928.388,01
Titolo 6-Partite di giro	€	18.783.000,00
Totale Generale Entrate	€	339.749.000,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	318.766.000,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€	2.200.000,00
Titolo 3-Rimborso di mutui	€	//
Titolo 4-Partite di giro	€	18.783.000,00
Totale Generale Uscite	€	339.749.000,00

2. Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 26, terzo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n.112 il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Istituto per la Sicurezza Sociale, per l'esercizio 2017, un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-10-4590, nella misura di euro 67.500.000,00.

3. Il recupero forfettario a carico dell'I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in correlazione alla Legge 8 marzo 1927 n.7 di cui al cap. 1080 è stabilito nella misura del 10% dell'importo registrato sul cap. 1-3-2670.

4. Gli eventuali oneri di cui ai Decreti 20 maggio 1996 nn.48 e 49 per l'esercizio finanziario 2017 vengono imputati sul cap. 1-3-2490 ovvero sui capp. 1-3-2470 e 1-3-2480.

5. A parziale modifica dell'articolo 6, terzo comma, della Legge 28 novembre 2011 n.184 il trasferimento per il ripristino del Fondo Comune di Riserva di Rischio da imputare sul cap. 1-10-4705, per gli esercizi 2017-2019, è fissato nella misura di euro 3.000.000,00 per ciascun esercizio.

Art.6

(Bilancio di previsione Università degli Studi)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2017 (Allegato "F"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	5.590.280,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€	85.500,00
Titolo 3-Partite di giro	€	778.000,00
Totale Generale Entrate	€	6.453.780,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	5.575.780,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€	100.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	778.000,00
Totale Generale Uscite	€	6.453.780,00

Art.7

(Bilancio di previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima per l'esercizio finanziario 2017 (Allegato "G"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	686.500,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 3 – Contabilità Speciali	€	30.000,00
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	68.500,00
Totale Generale Entrate	€	785.000,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1- Spese correnti	€	395.500,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale	€	16.000,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale	€	275.000,00
Titolo 4 – Partite di Giro	€	68.500,00
Titolo 5 – Contabilità Speciali	€	30.000,00
Totale Generale Uscite	€	785.000,00

Art.8

(Bilancio di previsione dell'Ente di Stato dei Giochi)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e dell'articolo 10 della Legge 27 dicembre 2006 n.143 è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi per l'esercizio finanziario 2017 (Allegato "H"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	199.500,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 4 – Movimento di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	26.500,00
Totale Generale Entrate	€	226.000,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1- Spese correnti	€	195.000,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale	€	4.500,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale	€	0,00
Titolo 5– Partite di Giro	€	26.500,00
Totale Generale Uscite	€	226.000,00

Art.9

(Trasferimenti Poste San Marino S.p.A.)

1. Sono autorizzati i trasferimenti inseriti nel Bilancio dello Stato con Poste San Marino S.p.A. sulla base del Bilancio di Previsione Budgetaria delle Poste San Marino S.p.A. per l'esercizio finanziario 2017 (Allegato "I"):

Totale Generale Costi	€	5.276.500,00
Totale Generale Ricavi	€	6.071.630,00
Sbilancio	€	795.130,00

2. Sul cap. 1-3-2615 “Concorso dello Stato pareggio gestione Poste San Marino S.p.A.” è stanziato per il 2017 l'importo di euro 795.130,00 quale concorso massimo dello Stato per il pareggio della gestione di Poste San Marino S.p.A.

3. Sul cap. 1-3-2616 “Fondo di compensazione per agevolazioni tariffarie postali” è stanziato per il 2017 l'importo di euro 190.000,00 quale rimborso massimo a carico del Bilancio dello Stato per le agevolazioni tariffarie concesse da Poste San Marino S.p.A., ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Delegato 26 giugno 2013 n.68.

Art.10

(Bilanci pluriennali)

1. A norma degli articoli 2 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono approvati, in termini di competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il triennio 2017-2019:

- 1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato “L”);
- 2) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (Allegato “M”);
- 3) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato “N”);
- 4) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato “O”)
- 5) Bilancio Pluriennale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato “P”);
- 6) Bilancio Pluriennale dell'Università degli Studi (Allegato “Q”);
- 7) Bilancio Pluriennale dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (Allegato “R”);
- 8) Bilancio Pluriennale dell'Ente di Stato dei Giochi (Allegato “S”).

Art.11

(Disposizioni contabili relative al bilancio)

1. Con l'approvazione del bilancio si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale, per le rate di ammortamento dei mutui, per interessi ed oneri connessi, per effetto dell'esecuzione di contratti o di disposizioni di legge, come da Allegato “T”.

Art.12

(Programmi lavori A.A.S.L.P e investimenti Legge di spesa n.67/2015)

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su opere e infrastrutture pubbliche, finanziati mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente sul cap. 1-5-2600 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione ordinaria” e sul cap. 2-5-6444 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione straordinaria” sono effettuati nel rispetto della programmazione annuale definita dall'A.A.S.L.P. in accordo con la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura e i Rapporti con l'A.A.S.L.P.

2. Il Congresso di Stato dispone l'erogazione di quote mensili dello stanziamento del Fondo di dotazione per manodopera spettante alla predetta Azienda, di cui ai capitoli 1-5-2590 e 2-5-6443.

3. Gli stanziamenti previsti sul cap. 2-5-6630 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per finanziamento legge di spesa n.67/2015 per realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche sul territorio” a decorrere dall'esercizio 2016, sono registrati nel Rendiconto Generale dello Stato come residui passivi negli esercizi finanziari successivi anche se non ancora destinati.

4. Gli stanziamenti sul capitolo 2-5-6630 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per finanziamento legge di spesa n.67/2015 per realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche sul territorio”

dell'esercizio finanziario 2016 non ancora destinati dal Congresso di Stato sono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della Legge n.67/2015, destinati al finanziamento delle opere di investimento dell'A.A.S.L.P. per l'anno 2017, fino alla concorrenza dell'importo di euro 3.500.000,00. Nell'ambito dello stesso stanziamento sono destinati euro 400.000,00 per gli interventi di tutela e gestione del Centro Storico di San Marino e Monte Titano. E' di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire l'esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi cui deve provvedere – direttamente o indirettamente – l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici. In seguito all'adozione delle delibere del Congresso di Stato di destinazione degli investimenti i suddetti finanziamenti saranno inseriti in entrata e in uscita nel bilancio di Previsione dell'A.A.S.L.P.

Art.13

(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

1. Fino a diversa disposizione il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è ridotto nella misura del 10%.
2. Per l'anno 2017 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici pari ad euro 1.253.995,93 è pertanto stabilito in euro 1.128.596,33. La predetta somma trova imputazione sul cap. 1-2-1450.

Art.14

(Disposizioni relative ai fondi destinati al funzionamento delle Giunte di Castello)

1. Al Congresso di Stato è riservata la facoltà di procedere, su proposta della Consulta delle Giunte di Castello, alla ripartizione di fondi fra i capp. 1-2-3810 "Fondo per il funzionamento e per gli emolumenti delle Giunte di Castello" e 2-2-7280 "Quota contributo Giunte di Castello destinata all'acquisto di beni patrimoniali".
2. Agli effetti dell'articolo 32 della Legge 27 settembre 2013 n.127, l'A.A.S.L.P. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 430.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima. L'A.A.S.S. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 70.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima per la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione nei Castelli utilizzando metodi di risparmio e basso consumo.
3. A mente dell'articolo 34, comma 3, della Legge n.127/2013, per l'anno 2017 l'importo degli emolumenti per il servizio prestato dal Capitano di Castello e dal Segretario di Giunta e dei gettoni di presenza del Capitano di Castello, del Segretario di Giunta e dei membri di Giunta è definito nella misura e nei termini stabiliti dall'articolo 17, comma 3, della Legge 23 dicembre 2014 n.219.
4. Gli emolumenti ed i gettoni di cui al precedente comma trovano imputazione sul cap. 1-2-3810 e le somme non erogate a tale titolo dalla Giunta di Castello potranno essere impiegate dalla Giunta medesima per finanziare le proprie attività ed il proprio funzionamento.

Art.15

(Camera di Commercio)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 26 maggio 2004 n.71, il contributo finanziario in favore della Camera di Commercio, per l'esercizio finanziario 2017, è fissato in euro 80.000,00 con imputazione sul cap. 1-4-3755 "Finanziamento Camera di Commercio (articolo 3, Legge n.71/2004)".

Art.16

(Acquisizione di mezzi finanziari e provvedimenti di gestione della liquidità)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento con primari istituti di credito, in via prioritaria sammarinesi, e/o con enti del Settore Pubblico Allargato per l'erogazione di anticipazioni di cassa sotto forma di aperture di credito in conto corrente preliminari all'accensione del mutuo a pareggio dell'esercizio finanziario 2017 e per sopperire ad eventuali momentanee deficienze di cassa, ai sensi degli articoli 30 e 31 della Legge 18 febbraio 1998 n.30. Il Congresso di Stato è altresì autorizzato a stipulare contratti di mutuo con primari istituti di credito, in via prioritaria sammarinesi, e/o contratti di rimborso con enti del Settore Pubblico Allargato per l'accensione del mutuo a pareggio dell'esercizio 2017 e/o sopperire ad eventuali momentanee deficienze di cassa o in alternativa ad emettere titoli del debito pubblico.
2. L'eventuale stipula dei contratti di cui al precedente comma impone l'obbligo al Congresso di Stato di pubblicazione dei medesimi e di reportistica quadrimestrale alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione.
3. Sul cap. 1-3-2760 "Interessi passivi su finanziamenti, anticipazioni e scoperti di conto corrente" trovano imputazione gli oneri finanziari per l'esercizio 2017 relativi alle anticipazioni di cassa di cui al precedente comma 1.

Art.17

(Convenzionamenti per prestiti agevolati)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per l'esercizio 2017, con gli istituti di credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui ai punti seguenti, nei limiti in essi previsti, con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinenti capitoli di spesa:
 - a) convenzionamenti agevolati per l'agricoltura di cui alla Legge 11 marzo 1981 n.22 e alla Legge 20 settembre 1989 n.96, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 2.500.000,00. Avranno priorità all'accesso al convenzionamento agevolato gli agricoltori che utilizzino il metodo dell'agricoltura biologica o comunque escludano l'utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e altri prodotti chimici;
 - b) convenzionamenti agevolati per gli studenti di cui alla Legge 21 gennaio 2004 n.5 e al Decreto Delegato 26 settembre 2013 n.126, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 155.000,00;
 - c) convenzionamenti agevolati per eliminazione barriere architettoniche di cui all'articolo 154 della Legge 19 luglio 1995 n.87, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 250.000,00;
 - d) convenzionamenti agevolati alle imprese per la ricerca di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.19 e al Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n.126, modificato con Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.126 e Decreto Delegato 10 marzo 2008 n.44, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.000.000,00, ponendo particolare attenzione, nel Programma Quinquennale per la Ricerca di cui all'articolo 4 della Legge 27 gennaio 2006 n.19, a quelle imprese impegnate nella riprogettazione dei materiali prodotti in vista della loro totale recuperabilità, nell'efficienza dell'utilizzo delle risorse e nella prevenzione della produzione di rifiuti;
 - e) convenzionamento per credito agevolato alle imprese di cui al Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 8.000.000,00; convenzionamento per credito agevolato alle imprese di cui all'articolo 11 del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162 fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 40.000.000,00. Gli oneri relativi agli interessi passivi, per l'esercizio 2017, troveranno imputazione sul cap. 2-4-7226 "Contributo in conto interessi e in conto canoni per gli interventi a sostegno delle attività economiche". Sul

predetto capitolo trovano imputazione anche gli oneri di cui all'articolo 4, lettera d), della Legge 4 dicembre 2015 n.178, gli oneri di cui all'articolo 30 del Decreto Delegato 10 novembre 2014 n.187 e gli oneri di cui all'articolo 11 del Decreto Delegato n.162/2015;

f) gli oneri per l'esercizio 2017 per il contributo in conto interessi a carico dello Stato di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 trovano imputazione sul cap. 2-4-7435 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi per prestiti di edilizia ed eliminazione barriere architettoniche". Sul capitolo trovano imputazione anche gli oneri relativi ai prestiti pregressi.

2. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge 3 agosto 2009 n.109 sul cap. 2-4-7227 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche (Legge n.109/2009)" per l'esercizio finanziario 2017 è stanziato l'importo di euro 450.000,00, per gli oneri relativi ai prestiti pregressi.

3. Sui capp. 2-4-7225 "Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale" e 2-4-7220 "Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L. n.139/1985 - L. n.13/1993 - L. n.35/1996) e incentivi finanziari ex Art. 6, Legge n.134/1997" continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi.

4. Allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione dei centri e nuclei storici, degli edifici di rilevante interesse storico, ambientale e culturale nonché dei manufatti ubicati nel Sito UNESCO, gli effetti del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.86 e del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.87 sono prorogati all'anno 2017; a tale scopo il termine di presentazione delle domande per il godimento dei benefici in esso previsti è stabilito al 31 ottobre 2017.

5. Lo stanziamento previsto sul cap. 2-5-6640 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi e prestiti per il recupero di Centri e Nuclei Storici" è, altresì, volto a finanziare i residui oneri relativi ai contributi in conto interessi a carico dello Stato per i prestiti pregressi relativi al recupero del Nucleo Storico di Montegiardino.

Art.18

(Promozioni ed incentivazioni nel settore energetico)

1. Sul cap. 2-5-6435 denominato "Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento" è previsto, per l'esercizio finanziario 2017, uno stanziamento di euro 50.000,00 teso a finanziare:

- a) i sovraccosti di cui all'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto, del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89 e successive modifiche, sostenuti dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici;
- b) gli ulteriori costi ed oneri finalizzati ad interventi connessi al risparmio energetico, idrico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla Legge 7 maggio 2008 n.72 e relativi decreti delegati attuativi e successive modifiche;
- c) interventi per lo sviluppo di un piano di mobilità sostenibile con l'utilizzo di autoveicoli a propulsione elettrica.

Art.19

(Interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica dell'esistente patrimonio edilizio)

1. Per ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici esistenti e ridurre le conseguenti emissioni di sostanze nocive e di gas serra in atmosfera, nonché i consumi idrici e i costi nazionali per l'approvvigionamento energetico, in linea con le previsioni del vigente PEN e in attuazione degli impegni derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sul cap. 2-5-6438 "Fondo per interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio" è previsto, per l'esercizio finanziario 2017, uno

stanziamento di euro 60.000,00 teso a finanziare gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio così come previsto dalla Legge 3 aprile 2014 n.48 e dal Decreto Delegato 26 gennaio 2015 n.5.

Art.20

(Fondo per interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici e installazione di impianti FER)

1. E' istituito il capitolo 2-5-6434 "Fondo per interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici e installazione di impianti FER" in applicazione dell'articolo 36 del Decreto Delegato 30 agosto 2016 n.126 con uno stanziamento per l'esercizio 2017 di euro 300.000,00 teso a finanziare gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio così come previsto dalla Legge 3 aprile 2014 n.48 e dal succitato Decreto Delegato 30 agosto 2016 n.126.

Art.21

(Disposizioni per l'impiego di fondi per lo sviluppo delle relazioni internazionali)

1. In riferimento al negoziato in corso, mirato alla sottoscrizione di un accordo di associazione fra la Repubblica di San Marino e l'Unione Europea, i fondi stanziati sui capp. 1-1-1810 "Oneri per lo sviluppo delle relazioni con l'Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo", 1-1-1825 "Spese per iniziative collegate alle attività degli Organismi Europei ed Internazionali" e 1-1-1970 "Oneri per le Relazioni Internazionali" saranno destinati prevalentemente alla copertura di spese relative a consulenze, convenzioni con collaboratori esterni con inclusi eventuali viaggi e ospitalità, trasferte di funzionari ai fini degli incontri negoziali nonché attività di promozione e di formazione.

Art.22

(Proroga convenzioni di carattere diplomatico)

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Legge 30 luglio 2012 n.100 e in attesa dell'approvazione della legge di modifica della Legge 16 settembre 1993 n.105, i compensi previsti per gli agenti diplomatici appartenenti alla carriera diplomatica restano regolamentati dalle convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 30 luglio 2012 n.100 o, qualora il Congresso di Stato abbia deliberato o deliberi successivamente a tale data nuove assegnazioni di incarichi, sono regolamentati dalle convenzioni approvate con la delibera congressuale di nomina. La validità di tali convenzioni deve intendersi prorogata fino alla conclusione dell'iter consiliare di approvazione della suddetta legge di modifica della Legge n.105/1993.

2. Il trattamento economico previsto dalle convenzioni in essere con i rappresentanti diplomatici e consolari non di carriera, vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 30 luglio 2012 n.100 per le quali non sia successivamente intervenuta diversa deliberazione da parte del Congresso di Stato, s'intende prorogato fino al 31 dicembre 2017, fatte salve diverse deliberazioni eventualmente assunte dal Congresso di Stato nel corso del 2017.

Art.23

(Spese per le attività di Tempo d'Estate)

1. Sul cap. 1-6-4860 "Spese per le attività di Tempo d'Estate" è previsto uno stanziamento per l'esercizio 2017 di euro 15.000,00.

2. Trovano imputazione sul capitolo di cui al precedente comma 1 le spese derivanti dall'organizzazione delle attività legate alle iniziative formative di "Tempo d'Estate", rivolte agli studenti degli ordini di scuola coinvolti. Sul medesimo capitolo sono imputati anche i rimborsi parziali, agli aventi diritto, delle quote di iscrizione alle suddette iniziative.

Art.24

(Programmazione socio educativa)

1. Con decreto delegato verranno disciplinati i criteri di utilizzo delle risorse stanziati sul capitolo 1-6-4810 "Oneri derivanti da accordi contrattuali con servizi per la prima infanzia privati (L. n.69/2004)" destinate ai soggetti privati accreditati di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n.115 per l'ampliamento dell'offerta dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

2. L'ammontare del contributo dello Stato di cui al comma precedente verrà determinato tenuto conto delle spese di gestione e degli oneri contributivi per il personale dipendente con funzioni socio - educative sostenuti dai soggetti privati accreditati.

Art.25

(Interventi a sostegno della disabilità)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo delle pari opportunità, con la partecipazione delle associazioni rappresentative del volontariato e delle persone disabili, sul cap. 1-10-2397 "Fondo per interventi sulla disabilità" è previsto uno stanziamento, per il 2017, di euro 100.000,00 destinato alla realizzazione di quanto previsto e disciplinato dal piano che verrà predisposto dalla Segreteria di Stato competente.

Art.26

(Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali e finanziamento disavanzo gestione ammortizzatori sociali)

1. In continuità con il principio di solidarietà introdotto con l'articolo 3 della Legge 20 dicembre 1990 n.156 "Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali", nell'anno 2017 il 10% del saldo della Cassa di Compensazione, di cui all'articolo 14 della legge medesima, iscritto nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dell'I.S.S, viene destinato al finanziamento dell'attività assistenziale sanitaria e socio-sanitaria.

2. In riferimento alla Legge 31 marzo 2010 n.73 "Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità", visto l'articolo 9, comma 5, della succitata legge, si proroga, anche per l'anno 2017, il prelievo dalla "Cassa di Compensazione" di cui alla Legge 20 dicembre 1990 n.156, a ripianamento dell'eventuale disavanzo della gestione di cui trattasi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art.27

(Proroga delle disposizioni relative al contenimento dei costi del personale del Settore Pubblico Allargato ed a contratti, collaborazioni e rapporti formativi)

1. Le riduzioni straordinarie di cui agli articoli 75, primo comma, e 76 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 ed al Decreto Delegato 31 gennaio 2011 n.19 sono applicate anche per l'anno 2017; le

predette riduzioni non si applicano ai soggetti rientranti nelle disposizioni del Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47.

2. La disposizione di cui all'articolo 36 della Legge 20 dicembre 2013 n.174 è applicata anche in relazione all'esercizio finanziario 2017 per il quale è confermato l'obiettivo, fissato dalla predetta norma, della riduzione, nella misura non inferiore al 10%, sul complessivo ammontare degli emolumenti corrisposti a titolo di prestazioni lavorative svolte in regime di straordinario e di maggiorazione oraria dai dipendenti del Settore Pubblico Allargato, dagli arruolati nei Corpi della Gendarmeria e del Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca.

3. Le disposizioni concernenti la proroga di rapporti di collaborazione e formativi nonché di contratti stipulati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale di cui all'articolo 29 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 si applicano sino al 31 dicembre 2017, fatta salva la cessazione anticipata dei predetti rapporti rispetto a tale scadenza conseguentemente alla definizione degli inquadramenti e assegnazioni successivi.

4. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Delegato 30 giugno 2014 n.119 e ad integrazione dell'articolo 7 del Decreto 7 giugno 2004 n.75, con il trasferimento della Sezione Stipendi dalla Contabilità di Stato all'Ufficio Gestione del Personale, l'Ufficio Gestione Personale P.A. autorizza il Servizio di Tesoreria all'immediato pagamento degli stipendi al personale e delle pensioni a regime Stato mediante accensione di Partite Pendenti in Uscita (PPU), in attesa del perfezionamento dell'iter amministrativo di emissione delle liquidazioni di spesa e degli ordini d'incasso.

Art.28

(Disciplina Fondi Pensione)

1. Nelle more dell'adozione degli interventi relativi alla riforma del sistema pensionistico, il contributo a carico dello Stato per la gestione del Fondo Lavoratori Dipendenti, per l'esercizio 2017, stanziato sul capitolo 1-10-4530 "Oneri a carico dello Stato per la gestione fondo lavoratori dipendenti" è stabilito fino alla concorrenza di euro 19.500.000,00.

2. E' dato mandato alla Segreteria di Stato competente e agli organi direttivi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di attuare gli interventi necessari a garantire l'equilibrio del Fondo pensioni di cui al precedente comma.

3. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 61 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 è prorogato al 30 giugno 2017.

Art.29

(Assegno di accompagnamento)

1. All'articolo 2 della Legge 29 giugno 2005 n.97 viene aggiunto il seguente comma:

"1. bis. Il limite di almeno dieci anni di residenza anagrafica ed effettiva nel territorio della Repubblica di San Marino, fermi restando gli altri requisiti reddituali e delle cause di sospensione, non si applica ai soggetti, con disabilità fisica o psichica, per i quali sia accertata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale l'inabilità lavorativa totale (al 100%) e permanente a condizione che gli stessi soggetti:

- siano a carico, ai sensi della normativa fiscale vigente, di almeno un componente del nucleo familiare con grado di parentela diretta entro il secondo grado, che risulti svolgere attività lavorativa o sia titolare di pensione nella Repubblica di San Marino;
- il componente del nucleo familiare, di cui il richiedente risulta essere a carico, mantenga obbligatoriamente la residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino per l'intera durata del nulla osta all'attività lavorativa o della titolarità della pensione."

Art.30

(Svalutazione dei residui attivi)

1. Per la somma corrispondente al totale dei residui attivi classificati dagli uffici competenti di dubbia e difficile esazione, incerti e oggetto di riscossione coattiva, in sede di formazione del Rendiconto Generale dello Stato, è accantonata, nel consuntivo finanziario oltre che nel conto economico-patrimoniale, una posta di uscita a titolo di svalutazione corrispondente alla somma che si ritiene di non poter riscuotere.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario in corso la quota di svalutazione dei residui attivi di cui al comma precedente è determinata in una percentuale minima del 50% per i crediti iscritti a residuo nel secondo anno dalla sua formazione e del 100% per i crediti iscritti a residuo nel terzo anno dalla sua formazione, fatta salva la valutazione da parte dei competenti uffici di una maggiore svalutazione qualora si preveda un recupero inferiore o una difficile esazione fin dalla iscrizione dei residui attivi.
3. La quota di svalutazione di cui al precedente comma 2 può essere modificata con decreto delegato.

Art.31

(Modifica articolo 6 del Decreto 20 gennaio 2000 n. 10)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare decreto delegato per modificare l'articolo 6 del Decreto 20 gennaio 2000 n. 10 e sue successive modifiche ed integrazioni al fine di adeguare le tipologie di assicurazioni da richiedersi per le prestazioni professionali svolte per conto dello Stato.

Art.32

(Modifica articolo 15 della Legge 25 luglio 2000 n.67)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 15, commi 6, 7 e 8, della Legge 25 luglio 2000 n.67 sono così modificate:
 - articolo 15, comma 6, sanzione da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
 - articolo 15, comma 7, sanzione da euro 600,00 a euro 3.000,00;
 - articolo 15, comma 8, sanzione da euro 600,00 a euro 3.000,00.
2. L'entità delle sanzioni di cui al comma 1 può essere modificata con decreto delegato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO - SOCIALE

Art.33

(Strumenti di protezione sociale)

1. Le risorse finanziarie, pari a euro 600.000,00, stanziare sul cap. 1-3-2409 "Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi" per l'esercizio 2017 sono finalizzate:
 - al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per effetto dell'applicazione, alle retribuzioni corrisposte alle persone che effettuano l'assistenza domiciliare a norma del Regolamento di cui alla delibera del Congresso di Stato n.56 del 2 maggio 2005, delle aliquote contributive previste dal Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.3 le cui disposizioni sono estese anche a tutto il 2017;
 - al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per l'assistente alla famiglia di cui all'articolo 15, comma 3, del Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n.5;

- agli interventi di sostegno in favore dei soggetti che si trovano in condizioni economiche e sociali svantaggiate che saranno individuati attraverso decreto delegato in linea con i principi generali del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125.

Il Fondo Straordinario di Solidarietà viene prorogato, in via straordinaria, per l'esercizio 2017 e fino all'entrata in vigore dell'indicatore dello stato economico dei nuclei familiari equivalente (ISEE). Con decreto delegato è istituito l'ISEE quale strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono l'accesso a strumenti e prestazioni agevolate così come regolate dalle norme in vigore, mediante criteri reddituali e patrimoniali degli appartenenti al nucleo familiare che risiedono anagraficamente ed effettivamente in Repubblica e sono disciplinati i criteri per determinare l'indicatore della situazione economica dei nuclei familiari sulla base di una scala di equivalenza.

2. Gli strumenti di protezione sociale vigenti, compresi gli assegni familiari integrativi di cui alla Legge 16 dicembre 1994 n.113, alla Legge 28 aprile 1999 n.54 e alla Legge 8 maggio 2009 n.64 devono essere riformati, mediante decreto delegato, sulla base della capacità reddituale dei singoli. In particolare il Certificato di Credito Sociale e il Fondo Straordinario di Solidarietà devono essere ricondotti ad un unico strumento di supporto economico alle famiglie che versano in difficili condizioni economiche e sociali prevedendo interventi differenziati a seconda della reale capacità economica dei soggetti; con la costituzione dello strumento unico le risorse disponibili sui capp. 1-3-2409 e 1-3-2410 saranno trasferite nella disponibilità del nuovo strumento.

3. Le risorse finanziarie previste sul cap. 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà", per l'esercizio 2017, sono da utilizzarsi con le modalità di cui al Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.179.

4. Il Fondo Straordinario di Solidarietà può essere ulteriormente finanziato con le modalità previste al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), dell'articolo 55 della Legge 23 dicembre 2014 n.219.

5. A decorrere dal corrente esercizio finanziario le risorse finanziarie impegnate sul cap. 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà", anche se non espressamente destinate, sono iscritte dalla Contabilità di Stato a residuo nell'esercizio successivo, per il perfezionamento delle procedure da parte del Comitato di Gestione.

6. I soggetti che richiedono l'accesso agli strumenti di protezione sociale sono oggetto di accertamento della capacità contributiva.

Art.34

(Parco Scientifico e Tecnologico)

1. Sul cap. 1-4-3705 "Oneri di funzionamento e attività Parco Scientifico e Tecnologico San Marino – Italia" è previsto uno stanziamento, per l'esercizio 2017, di euro 179.000,00. Le risorse del predetto capitolo sono impiegate:

- l'importo di euro 157.000,00 quale contributo dello Stato all'Ente Gestore del Parco Scientifico e Tecnologico;
- per l'importo di euro 22.000,00 per l'affitto della sede dell'Incubatore d'Impresa.

Art.35

(Interventi e consulenze finalizzati alla gestione e promozione delle attività aeroportuali e portuali per il trasporto aereo e marittimo)

1. Sul cap. 1-4-2306 "Interventi e consulenze finalizzati alla gestione e promozione delle attività aeroportuali e portuali per il trasporto aereo e marittimo" è previsto uno stanziamento per l'esercizio 2017 di euro 130.000,00. I fondi stanziati sul predetto capitolo sono destinati a:

- contributi a società, enti e associazioni che promuovono e/o gestiscono le attività aeroportuali e portuali per il trasporto aereo e marittimo e consulenze legate ai fini del presente capitolo di spesa fino all'ammontare di euro 100.000,00;
- contributo all'Associazione Aeroclub San Marino di euro 30.000,00.

Art.36

(Progetto San Marino Card)

1. Lo stanziamento previsto sul cap. 1-3-2385 "Oneri di funzionamento San Marino Card" pari ad euro 400.000,00 è destinato al sostenimento degli oneri di funzionamento, sviluppo e promozione del progetto San Marino Card quale strumento di incentivazione dei consumi interni di beni e servizi da parte di soggetti privati e per le attività di Certificazione Telematica dei Ricavi tra cui:
 - a) attivazione concorso settimanale a premi in denaro, volto a incentivare e consolidare la registrazione dei consumi, lo sviluppo del borsellino elettronico e il circuito scontistiche;
 - b) interventi di aggiornamento hardware e software per l'attivazione del circuito turistico fidelity card San Marino e del circuito carta carburanti Operatori Economici San Marino;
 - c) finanziamento delle politiche di sostegno ed incentivazione rivolte agli esercenti del circuito SMaC Card, disciplinate dal Regolamento 20 febbraio 2015 n.3;
 - d) interventi di aggiornamento hardware e software finalizzati ad una maggiore velocità delle transazioni, allo sviluppo di ulteriori funzionalità di utilizzo della SMaC Card come strumento elettronico di pagamento e come carta elettronica dei servizi;
 - e) realizzazione di campagne pubblicitarie, sia all'interno che al di fuori della Repubblica, volta a incentivare l'utilizzo dello strumento San Marino Card sia da parte dei residenti che dei non residenti;
 - f) realizzazione di attività di informazione e divulgazione delle funzionalità San Marino Card volte ad incentivare e consolidare l'adesione degli operatori economici al Progetto Promozionale San Marino Card.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 i capitoli in entrata 405 "Entrate diverse San Marino Card" e in uscita 1-3-2385 "Oneri di funzionamento San Marino Card" potranno essere aumentati, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, per proventi derivanti della vendita delle carte SMaC, a fronte di somme in giacenza non reclamate sulle card scadute e/o bloccate e per contributi da parte di soggetti privati alle attività di sviluppo. Tali somme potranno essere destinate in uscita sui capitoli 1-3-2385 "Oneri di funzionamento San Marino Card" e 2-3-6465 "Acquisto beni strumentali San Marino Card" al potenziamento della San Marino Card quale strumento di promozione commerciale e turistica e per gli interventi previsti al comma 1 del presente articolo.

Art.37

(Proroga variazione imposte di registro)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge 19 settembre 2014 n.146 sono prorogate al 31 dicembre 2017.

Art.38

(Disposizioni fiscali)

1. L'Ufficio Tributario che, a seguito dell'attività di controllo sui periodi d'imposta 2014 e 2015, rileva, nei confronti dei contribuenti titolari esclusivamente di redditi da lavoro dipendente o di sola pensione e/o di redditi di cui al comma 2 dell'articolo 104 della Legge n.166/2013, l'assenza della dichiarazione ma la presenza di una o più certificazioni dei predetti redditi, trasmesse

all'Amministrazione Finanziaria nei termini di legge dai datori di lavoro ed enti previdenziali eroganti, è autorizzato, senza applicazione di sanzioni, a procedere alla rideterminazione dell'imposta IGR applicando le procedure di riscossione o di rimborso previste dagli articoli 132 e 133 della suddetta Legge n.166/2013. Sull'eventuale maggiore imposta dovuta dal contribuente sono dovuti solo gli interessi di mora.

Art. 39
(Azioni di responsabilità)

1. Il comma 4 dell'articolo 1 del Decreto – Legge 27 ottobre 2011 n.174 è così sostituito:
“4. Le banche cessionarie sono ad ogni effetto equiparate ai creditori sociali ed hanno pertanto facoltà di esercitare l'azione di responsabilità di cui all'articolo 56, comma 4, di cui all'articolo 64 e di cui all'articolo 71, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, ferma restando l'ulteriore esperibilità delle azioni, anche di responsabilità di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165.”.
2. Il comma 6 dell'articolo 1 del Decreto – Legge 27 giugno 2013 n.72 è così sostituito:
“6. Le banche cessionarie sono ad ogni effetto equiparate ai creditori sociali ed hanno pertanto facoltà di esercitare l'azione di responsabilità di cui all'articolo 56, comma 4, di cui all'articolo 64 e di cui all'articolo 71, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche, ferma restando l'ulteriore esperibilità delle azioni, anche di responsabilità di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165.”.
3. All'articolo 1 del Decreto – Legge 27 ottobre 2011 n.174 è aggiunto il seguente comma 4-bis:
“4-bis. L'accertamento della responsabilità degli organi sociali in ordine a fatti omissivi o commissivi, che hanno concorso a determinare la situazione di dissesto degli istituti di credito cedenti e/o a determinare per dolo o colpa grave una errata rappresentazione della situazione economica e patrimoniale degli istituti medesimi incidente sull'atto di acquisizione delle attività e passività di cui al comma 2 e, conseguentemente, sull'entità dell'eventuale saldo negativo di cui al comma 3, primo periodo, comporta la responsabilità degli stessi nei confronti dell'Eccellentissima Camera a titolo di responsabilità aquiliana, in considerazione della necessità ed indispensabilità dell'intervento pubblico di cui al presente decreto-legge per garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio. L'Eccellentissima Camera ha legittimazione ad agire in via autonoma ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui al precedente periodo.”.
4. All'articolo 1 del Decreto – Legge 27 giugno 2013 n.72 è aggiunto il seguente comma 6-bis:
“6-bis L'accertamento della responsabilità degli organi sociali in ordine a fatti omissivi o commissivi, che hanno concorso a determinare la situazione di dissesto degli istituti di credito cedenti e/o a determinare per dolo o colpa grave una errata rappresentazione della situazione economica degli istituti medesimi incidente sull'atto di acquisizione delle attività e passività di cui al comma 2 e, conseguentemente, sull'entità dell'eventuale saldo negativo di cui al comma 4, primo periodo, comporta la responsabilità degli stessi nei confronti dell'Eccellentissima Camera a titolo di responsabilità aquiliana, in considerazione della necessità ed indispensabilità dell'intervento pubblico di cui al presente decreto-legge per garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio. L'Eccellentissima Camera ha legittimazione ad agire in via autonoma ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui al precedente periodo”.

Art. 40
(Revocatoria)

1. L'accertamento con sentenza definitiva della responsabilità degli organi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, del Decreto - Legge n.174/2011 e successive modifiche e dell'articolo 1, commi 6 e 7, del Decreto - Legge n.72/2013 e successive modifiche fa stato anche in eventuali ulteriori giudizi promossi dalle banche cessionarie o dall'Eccellentissima Camera per la

quantificazione dell'eventuale maggiore danno conseguente alla medesima condotta degli organi sociali che risulti, in ragione delle dinamiche del saldo negativo di cui all'articolo 1, comma 3, primo periodo, del Decreto-Legge n.174/2011 e dell'articolo 1, comma 4, primo periodo, del Decreto – Legge n.72/2013, ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la predetta sentenza definitiva.

2. Tenuto conto dell'entità dell'interesse pubblico tutelato ed al fine di garantire l'efficacia delle azioni promosse dalle banche cessionarie ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Decreto - Legge n.174/2011 e successive modifiche e dell'articolo 1, comma 6, del Decreto - Legge n.72/2013 e successive modifiche nonché dall'Ecc.ma Camera, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del succitato Decreto - Legge n.174/2011 e successive modifiche e dell'articolo 1, comma 7 del predetto Decreto - Legge n.72/2013 e successive modifiche, sono inefficaci nei confronti delle banche cessionarie e dell'Ecc.ma Camera stesse:

- a) gli atti a titolo gratuito, aventi ad oggetto beni del patrimonio personale, compiuti dai soggetti in relazione ai quali siano state accertate le responsabilità di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del Decreto – Legge n.174/2011 e successive modifiche e di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, del Decreto – Legge n.72/2013 e successive modifiche, nei dieci anni precedenti al medesimo intervento pubblico;
- b) gli atti a titolo oneroso, aventi ad oggetto beni del patrimonio personale, compiuti dai soggetti in relazione ai quali siano state accertate le responsabilità di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del Decreto – Legge n.174/2011 e successive modifiche e di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, del Decreto – Legge n.72/2013 e successive modifiche, nei dieci anni precedenti al medesimo intervento pubblico, salvo che l'altra parte provi di non essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza.

Art.41

(Istituzione di un Comitato di Sorveglianza)

1. Al fine di garantire il corretto accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria dei presupposti per il riconoscimento del credito di imposta riconosciuto in forza di interventi di sostegno del sistema bancario è istituito un Comitato di Sorveglianza composto da tre membri nominati dal Congresso di Stato. L'incarico di membro del Comitato di Sorveglianza ha durata triennale ed è rinnovabile per un solo ulteriore mandato.

2. Possono ricoprire la carica di membro del Comitato di Sorveglianza professionisti in possesso dei diritti civili e politici e di diploma di laurea magistrale o lauree equiparate con indirizzo amministrativo o contabile ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n.161. La composizione del Comitato di Sorveglianza deve garantire la sussistenza, in capo allo stesso, di competenze ed esperienze nel settore giuridico, contabile, bancario e finanziario.

3. Non possono ricoprire la carica di membro del Comitato di Sorveglianza, e decadono immediatamente se nominati, coloro che si trovano nella condizione di Soggetto Inidoneo o che abbiano ricevuto il rinvio a giudizio per le stesse fattispecie che determinano la condizione di Soggetto Inidoneo. I membri del Comitato di Sorveglianza sono tenuti a comprovare l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente legge e l'assenza di qualsiasi elemento che comporti la qualifica di Soggetto Inidoneo.

4. Ai membri del Comitato di Sorveglianza spetta un compenso determinato sulla base di quelli previsti per analoghe funzioni che trova imputazione sul capitolo 1-3-2392 "Oneri per Comitato di Sorveglianza".

5. Il Comitato di Sorveglianza ha le seguenti attribuzioni:

- a) esprime parere preventivo e vincolante in ordine all'esercizio della facoltà degli istituti di credito cessionari di operare la compensazione di cui all'articolo 2 del Decreto – Legge 27 ottobre 2011 n.174 e successive modifiche e di cui all'articolo 2 del Decreto – Legge 27 giugno 2013 n.72 e successive modifiche. Lo sgravio fiscale di cui ai predetti articoli è utilizzabile solo a seguito del

parere favorevole previsto dalla presente lettera e limitatamente alla compensazione disciplinata dai summenzionati decreti-legge;

- b) determina, con prescrizioni vincolanti, i criteri per il recupero dei crediti da parte delle società di gestione di fondi comuni di investimento (in seguito SG) cui gli istituti di credito cessionari hanno conferito attività degli istituti di credito cedenti;
- c) monitora l'efficace conduzione ed andamento delle iniziative assunte dalle SG nella gestione dei fondi comuni di investimento per il recupero dei crediti acquisiti e/o gestiti, anche in relazione all'operato dei professionisti all'uopo incaricati;
- d) esprime parere preventivo ed obbligatorio alle SG sull'opportunità e convenienza di eventuali accordi per la definizione in via stragiudiziale delle azioni di recupero di cui alla lettera c);
- e) autorizza le SG a promuovere eventuali interventi, anche di manutenzione, atti ad impedire la svalutazione commerciale dei beni detenuti dai fondi comuni di investimento ovvero a garantirne lo sfruttamento economico;
- f) esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 della Legge 22 dicembre 2015 n.189, precedentemente attribuite a Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- g) relaziona semestralmente al Congresso di Stato sull'attività svolta proponendo eventuali interventi di sua competenza.

6. I membri del Comitato di Sorveglianza, nell'espletamento delle funzioni loro affidate, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Ai fini dell'acquisizione dei dati, documenti utili all'espletamento delle loro funzioni si rapportano direttamente con gli organi istituzionali, con gli uffici dell'amministrazione finanziaria, con gli istituti di credito cessionari e con i fondi comuni di investimento. Nei confronti del Comitato di Sorveglianza non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale, né il segreto bancario di cui all'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165.

Art.42

(Modifiche alla Legge Quadro 18 febbraio 1998 n.31)

- 1. I termini previsti per l'emanazione dei decreti delegati di cui al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 81 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 sono prorogati al 30 settembre 2017.

Art.43

(Pubblicazione obbligatoria nel Registro dei Soggetti Autorizzati dei beneficiari effettivi)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2017 saranno oggetto di obbligatoria pubblicazione nel Registro dei Soggetti Autorizzati della Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 11 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, i nominativi dei beneficiari effettivi dei soggetti autorizzati come definiti all'articolo 1 della summenzionata legge.

2. Per le finalità di pubblicazione obbligatoria di cui al precedente comma 1, per beneficiario effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, anche in via congiunta con altri soggetti, ovvero per il tramite di società direttamente o indirettamente partecipate, per interposizione fiduciaria o per altra interposizione, possiedono o controllano un soggetto autorizzato attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale pari o superiore al 2% delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale soggetto, anche tramite azioni al portatore.

3. I soggetti autorizzati sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del presente articolo entro il 28 febbraio 2017.

4. Nel caso in cui i soggetti autorizzati non soddisfino la prescrizione di cui ai precedenti commi, si applica la massima sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 5 del Decreto Delegato n.76/2006.

Art.44
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 dicembre 2016/1716 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Marino Riccardi – Fabio Berardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini